

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013 , n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116)

Vigente al : 12-3-2023

TITOLO III

MISURE PER L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA

DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE

CAPO I

Giudici ausiliari

Art. 62

(Finalita' e ambito di applicazione)

1. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti penali e civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, secondo le priorit  individuate dai presidenti delle Corti di appello ai sensi dell'articolo 132-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del [codice di procedura penale](#) ovvero con i programmi previsti dall'[articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), si applicano le disposizioni del presente capo.

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico grado, fatta eccezione per quelli di cui alla [legge 24 marzo 2001, n. 89](#).

((57))

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 17 marzo 2021, n. 41 (in G.U. 1^a s.s. 17/03/2021, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli [artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69](#) (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'[art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116](#) (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della [legge 28 aprile 2016, n. 57](#))".

Art. 63

(Giudici ausiliari)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 62 si procede alla nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di ottocentocinquanta.

2. I giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente nella composizione integrata a norma dell'[articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25](#). Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera d), acquisiscono il parere del Consiglio dell'ordine cui è iscritto, ovvero cui è stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera e), acquisiscono il parere del Consiglio notarile cui è iscritto, ovvero è stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato.

3. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario:

a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda, nonché magistrati onorari, che non esercitino più ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni;

b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;

c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;

d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;

e) i notai anche se a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda.

AGGIORNAMENTO (57)

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 17 marzo 2021, n. 41 (in G.U. 1^a s.s. 17/03/2021, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli [artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69](#) (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'[art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116](#) (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della [legge 28 aprile 2016, n. 57](#))".

Art. 64

(Requisiti per la nomina)

1. Per la nomina a giudice ausiliario sono necessari i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;
- d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
- e) avere idoneità fisica e psichica;
- f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dagli ordinamenti delle amministrazioni o delle professioni di provenienza.

2. Nei casi di cui all'articolo 63, comma 3, lettere a) e b), al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantacinque anni di età'.

3. Nel caso di cui all'articolo 63, comma 3, lettere d) ed e), al momento della presentazione della domanda il candidato deve essere stato iscritto all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni e non aver compiuto i sessanta anni di età'.

4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio di cui all'[articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752](#), e successive modificazioni.

5. Non possono essere nominati giudici ausiliari:

- a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i

consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;

b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;

c) gli ecclesiastici e i ministri di culto;

d) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

((57))

AGGIORNAMENTO (57)

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 17 marzo 2021, n. 41 (in G.U. 1^a s.s. 17/03/2021, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli [artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69](#) (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'[art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116](#) (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della [legge 28 aprile 2016, n. 57](#))".

Art. 65

(Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e i consigli degli ordini distrettuali, è determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello. La pianta organica è determinata tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascuna Corte, cui può essere assegnato un numero di posti complessivamente non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda per la nomina a giudice ausiliario nonché i criteri di priorità nella nomina. È riconosciuta preferenza ai fini della nomina agli avvocati iscritti all'albo. A parità di titoli sono prioritariamente nominati coloro che hanno minore età anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione all'Albo. Della pubblicazione del decreto è dato avviso sul sito

internet del Ministero della giustizia.

3. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina, indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei posti previsti nella pianta organica per ciascun ufficio giudiziario e redigendo la graduatoria.

4. Il presidente della Corte di appello assegna i giudici ausiliari alle diverse sezioni dell'ufficio.

((57))

AGGIORNAMENTO (57)

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 17 marzo 2021, n. 41 (in G.U. 1^a s.s. 17/03/2021, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli [artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69](#) (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'[art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116](#) (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della [legge 28 aprile 2016, n. 57](#))".

Art. 66

(Presenza di possesso)

1. Il giudice ausiliario prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina previsto dall'articolo 63, comma 2, ed è assegnato con apposito provvedimento del presidente della Corte di appello a norma dell'articolo 65, comma 4.

((57))

AGGIORNAMENTO (57)

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 17 marzo 2021, n. 41 (in G.U. 1^a s.s. 17/03/2021, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli [artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69](#) (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria

nei tempi stabiliti dall'[art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116](#) (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della [legge 28 aprile 2016, n. 57](#))".

Art. 67

(Durata dell'ufficio)

1. Il giudice ausiliario è nominato per la durata di cinque anni, prorogabili per non più di cinque anni.

2. La proroga è disposta con le modalità di cui all'articolo 63, comma 2.

3. Il giudice ausiliario cessa dall'incarico al compimento del settantottesimo anno di età e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71.

((57))

AGGIORNAMENTO (57)

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 17 marzo 2021, n. 41 (in G.U. 1ª s.s. 17/03/2021, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli [artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69](#) (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'[art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116](#) (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della [legge 28 aprile 2016, n. 57](#))".

Art. 68

(Collegi e provvedimenti. Monitoraggio)

1. Del collegio giudicante non può far parte più di un giudice ausiliario.

2. Il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore e a norma dell'articolo 72, comma 2, almeno novanta procedimenti per anno. Il decreto di cui all'[articolo 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89](#), è computato nella misura di un ottavo di provvedimento ai fini del raggiungimento della soglia di cui al periodo precedente.

3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede al monitoraggio dell'attività svolta dai giudici ausiliari al fine di rilevare il rispetto dei parametri di operosità ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capo.

((57))

AGGIORNAMENTO (57)

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 17 marzo 2021, n. 41 (in G.U. 1^a s.s. 17/03/2021, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli [artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69](#) (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'[art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116](#) (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della [legge 28 aprile 2016, n. 57](#))".

Art. 69

(Incompatibilità ed ineleggibilità)

1. Al giudice ausiliario si applica la disciplina delle incompatibilità e delle ineleggibilità prevista per i magistrati ordinari.

2. Il giudice ausiliario, nominato tra i candidati di cui all'articolo 63, comma 3, lettera d), non può svolgere le funzioni presso la corte di appello nel cui distretto ha sede il consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti.

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono esercitare la professione dinanzi agli uffici giudiziari del distretto di Corte di appello in cui svolgono le funzioni, e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti trattati dinanzi agli uffici giudiziari del medesimo distretto neppure nei successivi gradi di giudizio.

4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti di corte d'appello, le parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto le funzioni. Il divieto si estende ad altro avvocato di lui socio o con lui associato.

((57))

AGGIORNAMENTO (57)

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 17 marzo 2021, n. 41 (in G.U. 1^a s.s. 17/03/2021, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli [artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69](#) (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'[art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116](#) (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della [legge 28 aprile 2016, n. 57](#))".

Art. 70

(Astensione e ricusazione)

1. Il giudice ausiliario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato a norma dell'[articolo 52 del codice di procedura civile](#), oltre che nei casi previsti dall'articolo 51, primo comma, del medesimo codice, quando è stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.

2. Il giudice ausiliario ha altresì l'obbligo di astenersi e può essere ricusato quando ha in precedenza assistito nella qualità di avvocato una delle parti in causa o uno dei difensori ovvero ha svolto attività professionale nella qualità di notaio per una delle parti in causa o uno dei difensori.

((57))

AGGIORNAMENTO (57)

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 17 marzo 2021, n. 41 (in G.U. 1^a s.s. 17/03/2021, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli [artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69](#) (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'[art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116](#) (Riforma organica della magistratura onoraria e altre

disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della [legge 28 aprile 2016, n. 57](#))".

Art. 71

(Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca)

1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità'.

2. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma.

3. In ogni momento il presidente della corte di appello propone motivatamente al consiglio giudiziario la revoca del giudice ausiliario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico.

4. Nei casi di cui al comma 3 il consiglio giudiziario in composizione integrata, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente ad un parere motivato.

5. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

((57))

AGGIORNAMENTO (57)

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 17 marzo 2021, n. 41 (in G.U. 1^a s.s. 17/03/2021, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli [artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69](#) (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'[art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116](#) (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della [legge 28 aprile 2016, n. 57](#))".

Art. 72

(Stato giuridico e indennita')

1. I giudici ausiliari acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari.

2. Ai giudici ausiliari e' attribuita un'indennita' onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, a norma dell'articolo 68, comma 2. Quando il provvedimento e' costituito dal decreto di cui all'[articolo 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89](#), l'indennita' e' dovuta nella misura di euro 25 per ciascun decreto.

3. L'indennita' annua complessiva non puo' superare, in ogni caso, la somma di ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti contributi previdenziali.

4. L'indennita' prevista dal presente articolo e' cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

((57))

AGGIORNAMENTO (57)

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 17 marzo 2021, n. 41 (in G.U. 1^a s.s. 17/03/2021, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli [artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69](#) (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sara' completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'[art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116](#) (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della [legge 28 aprile 2016, n. 57](#))".